

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

**Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235**

### **Art.1 - Codice Disciplinare -FINALITA'**

I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari incidono sulla valutazione del comportamento. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

**Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.**

Il presente regolamento è diretto non solo a contrastare i comportamenti scorretti, ma soprattutto attento al recupero del senso di responsabilità e di legalità degli alunni. Contestualmente si ribadisce il dovere di vigilanza dei genitori e dei docenti, in coerenza con il PTOF adottato dall'Istituto.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse devono tenere conto della situazione personale dello studente.

**Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore della comunità scolastica.**

### **Art. 2- Deroghe al limite massimo di durata**

Ai sensi dell'Art. 4 co. 9 del D.P.R n. 249 del 24 gennaio 1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che costituisce parte integrante del presente documento e della Direttiva n. 16 del 5/02/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione e della Direttiva n.104 del 30 novembre 2007, del D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 il divieto di disporre un allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni può essere derogato solo quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di particolare gravità e cioè:

- quando siano stati commessi reati
- quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

In queste due situazioni della massima gravità, che implicano l'attivazione di procedimenti penali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, derogando alla regola generale, riconosce la possibilità di ricorrere ad un "rimedio estremo", con la conseguenza che la durata dell'allontanamento non è più sottoposta al limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il comma 9 dello Statuto cit. "è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo" (Direttiva M.P.I.n. 16/2007 e DPR 235/2007 cit.).

### Art. 3 - Obbligo di denuncia

**Secondo una norma di carattere generale qualora i Dirigenti Scolastici e il personale docente e ATA, quali pubblici dipendenti, siano a conoscenza di fatti di rilevanza penale, sono tenuti alla denuncia alla Procura della Repubblica.**

### Art. 4- Sanzioni

1. In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a: scarsa diligenza e puntualità, disturbo durante le lezioni, atteggiamenti offensivi, violazioni delle norme di sicurezza, abbigliamento non consono all'istituzione scolastica, passeggio per i corridoi senza motivo, gli studenti potranno essere soggetti a **richiamo verbale**, il quale non costituisce sanzione.

Il richiamo verbale potrà rappresentare un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

2. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art. 1 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i. l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di pubblicità prescritte in corrispondenza delle relative infrazioni:

#### **TABELLA A – INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVISSIME.**

#### **FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI**

<b>INFRAZIONI</b>	<b>SANZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>	<b>PROCEDURE</b>
Continui ritardi, mancanza di giustificazioni, assenze collettive	Comunicazione sul registro elettronico, comunicazione alle famiglie	Docente della 1° ora/coordinatore	Il docente che rileva la mancanza informa il coordinatore di classe che dà comunicazione alla famiglia e informa il C.d.C per i provvedimenti di competenza. Nota informativa al Dirigente Scolastico del coordinatore.
2. Disturbo frequente durante le lezioni, ripetuta dimenticanza del materiale didattico, esecuzione saltuaria dei compiti assegnati per casa	Annotazione scritta sul registro di classe, comunicazione alla famiglia	Docente	Il docente provvede alla annotazione sul registro e ne dà comunicazione scritta alla famiglia. Nota informativa al DS da parte del coordinatore
3. Fumo all'interno dei locali scolastici	Ammonizione scritta, comunicazione alla famiglia, sanzione pecuniaria prevista dalla legge	Docente/personale responsabile dell'osservanza del divieto di fumo	Docente/personale responsabile all'osservanza del divieto di fumo, comunicazione alla famiglia e nota informativa al Dirigente Scolastico

<p>4. Uso del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche non autorizzate dai docenti ai fini didattici</p>	<p>Ammonizione scritta, comunicazione alla famiglia</p>	<p>Docente</p>	<p>Il docente ritira immediatamente il cellulare o le altre apparecchiature elettroniche o il Netbook che sarà riconsegnato alla fine della giornata scolastica. Comunicazione immediata alla famiglia da parte del docente e nota informativa al D.S</p>
<p>5. Gravi scorrettezze che impediscono o rallentano il normale svolgimento dell'attività didattica, uso di linguaggio inadeguato</p>	<p>Annotazione scritta immediata, comunicazione alla famiglia. Sospensione con o senza obbligo di frequenza <b>fino ad un massimo di 15 giornie</b>/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di Istruzione</p>	<p>Docente. Consiglio di Classe</p>	<p>Il docente provvede a darne comunicazione alla famiglia. Nota informativa al Dirigente Scolastico. Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che rapidamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza</p>
<p>6. Reiterato comportamento non regolamentare dopo <b>3 segnalazioni</b></p>	<p>Sospensione con o senza obbligo di frequenza <b>fino ad un massimo di 15 giornie</b>/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di istruzione</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza.</p>
<p>7. Danneggiamento non accidentale di strutture, arredi, oggetti, strumentazione di laboratorio</p>	<p>Comunicazione alle famiglie, risarcimento del danno. Sospensione con o senza obbligo di frequenza <b>fino ad un massimo di 15 giornie</b>/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di istruzione</p>	<p>Docente</p>	<p>Il coordinatore, su segnalazione del docente, provvede ad informare le famiglie e il Dirigente Scolastico che valuterà l'ammontare del danno con il DSGA. Il Dirigente Scolastico tempestivamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza.</p>
<p>8. Violazioni delle norme vigenti in materia di privacy (divulgazione non autorizzata di materiale audio e video-registrato)</p>	<p>Sospensione <b>fino ad un massimo di 15 giorni</b> senza obbligo di frequenza con valutazione della gravità e/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di istruzione</p>	<p>Consiglio di Classe</p>	<p>Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che rapidamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza. Segnalazione alle autorità competenti.</p>

9. uscite arbitrarie prima del suono della campanella segnalante la fine della giornata scolastica o uscite arbitrarie dalla scuola durante l'orario delle lezioni.	Sospensione <b>fino ad un massimo di 15 giorni</b> senza obbligo di frequenza e/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di istruzione	Consiglio di Classe	Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che rapidamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza
9. Comportamento inadeguato durante le visite guidate, viaggi di istruzione, assemblee di istituto.	<b>Sospensione fino ad un massimo di 15 giorni</b> con o senza obbligo di frequenza, comunicazione alla famiglia e/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di istruzione	Docente accompagnatore	Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che rapidamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza
10. violazione del regolamento DADA	Sospensione <b>fino ad un massimo di 15 giorni</b> con o senza obbligo di frequenza e/o divieto di partecipazione ad una o più visite guidate o viaggi di istruzione	Consiglio di Classe	Il coordinatore segnala al Dirigente Scolastico che rapidamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza

**Il Consiglio di Classe, per gli studenti sospesi per più di gg.5, nonché per coloro che reiterano condotte contrarie ai principi di correttezza, civiltà, educazione, in violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, può deliberare la non partecipazione ad uscite didattiche, viaggi di istruzione, spettacoli teatrali e cinematografici. Ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni verranno considerate anche condotte omissive.**

#### **TABELLA B – INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME, INDIVIDUALI**

<b>INFRAZIONI E RELATIVE SANZIONI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE</b>	<b>PROCEDURE</b>
Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe; Furto; Lancio di oggetti contundenti che arrecano danni a persone o cose; Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati; Atti di bullismo e cyberbullismo; Per tutte queste violazioni si procede contestualmente alla denuncia alle autorità competenti	Consiglio di Classe	Il DS accerta la gravità dell'infrazione tramite istruttoria e applica quanto previsto dall'art.1 del DPR 235/07 Il Consiglio di classe decide se esistono gli estremi per una sanzione che prevede l'allontanamento per periodi non superiori ai 15 gg dalla comunità scolastica, in caso contrario demanda al Consiglio di Istituto la decisione

<p>In caso di recidiva, in caso di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.</p> <p>Sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono deliberate dal Consiglio di Istituto</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Delibera Consiglio di Istituto</p>
---	------------------------------	---------------------------------------

Ogni infrazione reiterata andrà progressivamente incontro a provvedimenti disciplinari più severi.

**Deliberato nel CI del 12 settembre 2023 aggiornato con le modifiche apportate dal CI del 20 dicembre 2023**